Sentenza: 19 febbraio 2019, n.100

Materia: contratto collettivo nazionale. Applicazione a personale di ente pubblico economico

Parametri invocati: articolo 39, 97 secondo comma e 117, secondo comma, lettera 1) della

Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale ordinario di Venezia, sezione per le controversie di lavoro

Oggetto: legge Regione Veneto 28 novembre 2014, n.37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per

l'innovazione nel settore primario) articoli 12 comma 3 e 13 comma 1

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 12 comma 3 e 13 comma 1 della l.r. 37/2014

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi: Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate sulle disposizioni in oggetto, dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione per le controversie di lavoro, nel giudizio relativo al ricorso proposto da un dipendente nei confronti dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, alla quale è subentrata, dal 1°gennaio 2017, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (AVISP), entrambe enti pubblici economici strumentali della Regione Veneto.

In particolare, l'articolo 12 comma 3 l.r. 37/2014 stabilisce che ai dirigenti e dipendenti dell'AVISP si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell'articolo 13; l'articolo 13, comma 1 stabilisce che il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale "Veneto Agricoltura" mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.

Il Tribunale rimettente afferma che, senza l'intervento delle disposizioni censurate, la normativa applicabile al rapporto di lavoro oggetto del giudizio, di carattere privatistico, avrebbe imposto dal 1° gennaio 2015 a Veneto Agricoltura e dal 1° gennaio 2017 ad AVISP di applicare nei confronti del personale trasferito da Veneto Agricoltura la disciplina sia normativa che economica di cui al CCNL Federambiente. Le norme regionali, invece, avrebbero imposto di applicare ai singoli rapporti di lavoro due contratti collettivi diversi e precisamente, da un lato, di continuare ad applicare il CCNL Federambiente con l'esclusione di quelle delle sue previsioni che, dopo il 2010, determinano l'entità della retribuzione tabellare e dell'indennità integrativa, di quelle che disciplinano la progressione di carriera e le relative conseguenze economiche; dall'altro, di applicare al personale, per tali aspetti, norme del diverso contratto collettivo degli Enti Locali, che disciplina un altro settore, un'altra categoria di lavoratori ed è stipulato da diverse organizzazioni sindacali.

Ciò darebbe quindi luogo alla violazione della *clausola di inscindibilità contrattuale*, prevista dal contratto collettivo, per il quale l'ente è appunto obbligato ad applicare il contratto collettivo a tutti i singoli contratti di lavoro, con la conseguente lesione dell'intera disciplina prevista dal contratto collettivo e, con ciò, della stessa libertà sindacale che si esprime nella contrattazione collettiva e dunque alla violazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo le norme impugnate introdurrebbero, altresì, una deroga alla normativa statale in tema di contratto di lavoro, e dunque di ordinamento civile, materia riservata alla competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost..

Infine, il giudice rimettente rileva che la norma regionale assegnerebbe all'ente pubblico ASPIV, un ambito di discrezionalità irragionevole nel determinare il trattamento economico-retributivo spettante al personale acquisito da Veneto Agricoltura, con la conseguente violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97, secondo comma, Cost..

La Corte Costituzionale, giudicando nel merito, respinge la tesi della Regione Veneto secondo cui l'intervento normativo che stabilisce l'applicazione, per il personale transitato in AVISP, di una dinamica contrattuale meno favorevole, mutuata dal diverso contratto collettivo nazionale per il personale degli enti locali, darebbe dunque luogo a misure organizzatorie che si traducono in un mero risparmio di spesa, in linea con i vincoli di finanza pubblica imposti dalle leggi statali senza tuttavia afferire ad altri ambiti materiali quale, tra gli altri, quello l'ordinamento civile.

La Corte richiama in proposito la propria costante giurisprudenza secondo cui l'individuazione dell'ambito materiale al quale va ascritta la disposizione oggetto di censura va effettuata tenendo conto della sua ratio, della finalità del contenuto e dell'oggetto della disciplina (ex plurimis, sentenze 32/2017, 287 e 175/2016). Nel caso in esame, secondo la Consulta, è indubbio che le disposizioni impugnate, nell'incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella soppressa Azienda regionale "Veneto Agricoltura" trasferito all'AVISP afferiscano alla materia ordinamento civile, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Infatti, dalla natura di enti pubblici economici della Azienda regionale Veneto Agricoltura e della AVISP, deriva la natura privatistica dei rapporti di lavoro dei loro dipendenti, regolata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Le ulteriori censure, relative agli articoli 39 e 97 secondo comma Cost. restano assorbite nella già riscontrata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost..